

Guida alle semplificazioni doganali





Sommario

1. Autorizzazione alla procedura ordinaria presso luogo approvato (“sdoganamento smart”)	2
1.1 Cos’è	2
1.2 Come si ottiene	2
2. Status di esportatore autorizzato	3
3. Autorizzazione AEO – Authorized Economic Operator	4
3.1 Chi è l’AEO e da dove viene	4
3.2 Requisiti per accedere all’autorizzazione	5
3.3 Processo di ottenimento dell’autorizzazione	8
3.4 Automonitoraggio	9
3.5 Vantaggi dell’autorizzazione AEO	10
3.6 AEO come semplificazione per accedere alle altre semplificazioni	11
Chi è SACE SIMEST	14
Chi è Easyfrontier	15

1. Autorizzazione alla procedura ordinaria presso luogo approvato (“sdoganamento smart”)

Al fine di snellire le procedure di sdoganamento, assume particolare rilevanza l’autorizzazione alla “procedura ordinaria presso luogo approvato” – o “sdoganamento in house” – che permette alle aziende di sdoganare la merce più rapidamente, senza doverla presentare presso un Ufficio doganale.

1.1 Cos’è



Sulla base di quanto disposto dall’art. 139 del CDU e dall’art. 115 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 (RD) e ss.mm.ii., gli operatori possono chiedere alle autorità doganali di autorizzare un proprio magazzino o stabilimento come luogo approvato per la presentazione delle merci in dogana. In altre parole, le imprese possono richiedere alle autorità doganali l’autorizzazione a sdoganare la propria merce, in arrivo o in partenza, direttamente presso un proprio magazzino, stabilimento o altro luogo approvato, in autonomia e senza l’intervento della dogana.

Nella pratica, un’azienda autorizzata alla procedura ordinaria presso luogo approvato potrà produrre la dichiarazione doganale a partire dai

propri documenti (fattura di vendita, packing list, ecc.) e trasmetterla all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per via telematica. Il sistema dell’ADM, una volta ricevuta la dichiarazione, procede ad un controllo automatico della medesima e trasmette, nel giro di pochi minuti, l’esito di tale controllo, svincolando la merce o disponendo una verifica, di tipo documentale o fisico, della merce oggetto della dichiarazione doganale.

Poter curare le operazioni doganali direttamente presso i propri luoghi consente di ridurre tempi e costi di sdoganamento sia all’import sia all’export: le soste della merce presso gli uffici doganali, onerose in termini di tempo e costi, con lo sdoganamento in house vengono eliminate.

1.2 Come si ottiene

Per poter ricorrere allo sdoganamento in house, gli operatori devono presentare apposita domanda all’Ufficio doganale competente. L’autorità doganale procede con un audit presso i luoghi per cui è fatta richiesta di autorizzazione, durante il quale verifica l’idoneità di detti luoghi, che devono consentire di tenere distinte le merci sdoganate con le

altre merci (destinate al commercio interno o di altri operatori, qualora il luogo sia condiviso) e rispettare requisiti di sicurezza tali da garantire la salvaguardia delle merci da eventuali intrusioni, e l’esistenza di sistemi contabili idonei a registrare e tenere monitorata la movimentazione della merce.

2. Status di esportatore autorizzato

Un'altra importante semplificazione è data dall'ottenimento dello status di esportatore autorizzato, che permette, all'impresa che ne è titolare, di attestare l'origine preferenziale su fattura o altro documento commerciale per merce esportata verso Paesi partner dell'Unione europea.

L'origine preferenziale è un'origine convenzionale, stabilita in ambito di accordi di libero scambio. Tali accordi garantiscono ai prodotti di origine preferenziale, ossia che rispettano le regole di origine in essi contenuti, di godere di un trattamento daziario agevolato (riduzione o abbattimento dei dazi) all'importazione in ciascuna delle parti contraenti.

Al fine di poter godere di tale beneficio, le merci devono essere scortate da apposita prova dell'origine.

Molti degli accordi conclusi dalla UE con Paesi terzi prevedono che tale prova sia un certificato di circolazione EUR.1 (o EUR-MED), emesso dalla dogana su richiesta dell'esportatore. In alternativa, gli esportatori possono richiedere lo status di esportatore autorizzato che permette loro di rilasciare una prova dell'origine preferenziale sotto la forma di una dichiarazione di origine su fattura o altro documento commerciale che consenta di identificare con precisione le merci.

Sulla base degli accordi di libero scambio che consentono il ricorso allo status di esportatore autorizzato, fatta eccezione per Corea del Sud e Singapore, un esportatore può essere autorizzato a rilasciare una dichiarazione su fattura a condizione che "effettui frequenti esportazioni" verso il Paese partner e sia in grado di dimostrare alle autorità doganali il carattere originario dei prodotti nonché di avere una comprovata conoscenza delle regole di origine. Il requisito di frequenza si traduce, nella pratica, non in un numero minimo di esportazioni effettuate in un determinato lasso di tempo quanto piuttosto nella regolarità delle esportazioni verso i Paesi accordisti, ossia

una ricorrenza, anche minima, di tali operazioni negli anni.

Qualora l'operatore non rispetti tale requisito e, quindi, non sia in grado di ottenere lo status di esportatore autorizzato, può comunque ricorrere, ove previsto, al certificato di circolazione EUR.1 per beneficiare del trattamento preferenziale.

Come noto, fino al 31 ottobre 2020 (come da Circolare 21/2020 del 16 luglio 2020 dell'ADM), è possibile ricorrere alla pratica della previdimazione dei certificati di circolazione EUR.1, EUR-MED e A.TR, ossia all'utilizzo di certificati in bianco previdimati dalla dogana e compilati all'occorrenza dall'operatore.

Tale pratica era stata introdotta in favore degli operatori autorizzati alla procedura di domiciliazione (oggi, procedura ordinaria presso luogo approvato) al fine di evitare che gli stessi, non in possesso dello status di esportatore autorizzato, dovessero recarsi in dogana di volta in volta al fine di richiedere l'emissione dei certificati di circolazione.

A partire dal 1° novembre 2020, venendo meno la previdimazione, per ottenere il rilascio di EUR.1 o simili occorreranno dieci giorni dalla presentazione della merce e della documentazione comprovante il carattere originario della merce in dogana. Per evitare ritardi e costi aggiuntivi, le autorità doganali così come gli intermediari consigliano caldamente alle aziende di richiedere lo status di esportatore autorizzato.



3. Autorizzazione AEO – Authorized Economic Operator

3.1 Chi è l'AEO e da dove viene

AUTHORIZED
ECONOMIC
OPERATOR



L'Operatore Economico Autorizzato (AEO) trova le sue origini nell'Authorized Person, figura che viene definita per la prima volta dalla Revised Kyoto Convention sulla semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali (WCO – World Customs Organization, giugno 1999, modificata nel 2006) come un operatore che, uniformandosi a criteri quali la comprovata osservanza della normativa doganale e un soddisfacente sistema di gestione delle attività commerciali, gode di determinati vantaggi in ambito doganale. Un profilo simile viene sviluppato anche all'interno del Trade Facilitation Agreement (WTO – World Trade Organization), entrato in vigore nel febbraio 2017.

L'AEO così come oggi conosciuto trova in suo fondamento nel Framework of Standards to secure and facilitate global trade ("Framework SAFE"), nato a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 allo scopo di garantire livelli di sicurezza delle merci e degli scambi più elevati,

ridurre quanto più possibile i rischi connessi e favorire al contempo il commercio internazionale.

All'interno di tale cornice si colloca anche l'autorizzazione AEO disciplinata dal Codice Doganale dell'Unione.

Il CDU, rispetto a quanto previsto dal precedente Codice Doganale Comunitario, mantiene la centralità e rafforza la figura dell'AEO in termini di incremento dei benefici, consistenti essenzialmente nella riduzione dei controlli e nell'accesso a numerose procedure agevolate. È la normativa stessa – articolo 38 CDU – ad affermare che l'Operatore Economico Autorizzato gode di un trattamento più favorevole rispetto agli altri operatori riguardo ai controlli doganali.

Il CDU prevede due tipi di autorizzazione:


- AEOC (Customs), autorizzazione per le semplificazioni doganali: consente al titolare dell'autorizzazione di godere di semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale;
- AEOS (Security), autorizzazione per la sicurezza: consente al titolare di ottenere agevolazioni in materia di sicurezza.

Le due tipologie sono oggi tra loro cumulabili, dando vita al cosiddetto AEOF (Full): quando un richiedente ha i requisiti per ottenere entrambe le autorizzazioni, esse vengono rilasciate simultaneamente, garantendo il cumulo dei benefici. Occorre precisare, inoltre, che se un operatore perdesse una delle due autorizzazioni – fermo restando il possesso dei requisiti previsti per l'altra – manterrebbe l'altra autorizzazione.

Lo status di AEO concesso da uno Stato membro è riconosciuto dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri.

3.2 Requisiti per accedere all'autorizzazione

In base all'articolo 39 CDU, l'autorizzazione AEO viene concessa qualora un operatore economico dimostri di soddisfare i seguenti requisiti:



1. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA
DOGANALE E FISCALE



2. ALTO LIVELLO DI CONTROLLO SULLE
OPERAZIONI E SUL FLUSSO DI MERCI
MEDIANTE UN SISTEMA DI GESTIONE
DELLE SCRITTURE CONTABILI



3. SOLVIBILITÀ FINANZIARIA



4. RISPETTO DI STANDARD PRATICI
DI COMPETENZA O QUALIFICHE
PROFESSIONALI



5. ADEGUATI STANDARD DI
SICUREZZA

Dei criteri indicati, quello relativo agli standard pratici di competenza o qualifiche professionali (lett. d) è richiesto solo per l'autorizzazione AEOC, mentre quello degli standard di sicurezza (lett. e) è necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione AEOS.

I requisiti sono, poi, descritti in dettaglio negli articoli da 24 a 28 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e ss.mm.ii.

3.2.1 Conformità alla normativa doganale e fiscale

Perché tale criterio sia soddisfatto, il Codice Doganale dell'Unione prevede che vi sia "assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente".

Se il richiedente è una persona fisica, il divieto di violazioni della normativa doganale e fiscale riguarda sia il richiedente sia, eventualmente, la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente.

Se il richiedente, invece, non è una persona fisica, nessuno dei seguenti soggetti deve aver commesso le violazioni:



IL RICHIEDENTE



LA PERSONA RESPONSABILE DEL
RICHIEDENTE O CHE ESERCITA IL
CONTROLLO SULLA SUA GESTIONE



L'IMPIEGATO RESPONSABILE DELLE
QUESTIONI DOGANALI DEL RICHIEDENTE

Qualora un'infrazione venga considerata di rilievo trascurabile – rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali – e qualora l'autorità doganale non abbia dubbi circa la buona fede del richiedente, il criterio può essere ritenuto comunque soddisfatto.

3.2.2 *Alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci mediante un sistema di gestione delle scritture contabili*

Il criterio si considera soddisfatto se vi è “dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue informazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione di scritture contabili e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali”.

Relativamente al controllo sulle informazioni, è fondamentale che l’impresa utilizzi un sistema contabile compatibile con i principi applicati dallo Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che il sistema di archiviazione dei dati permetta un loro controllo a partire dal momento in cui i

dati vengono registrati nelle contabilità.

Le scritture devono consentire l’attività di audit anche tramite l’accesso ai sistemi contabili, commerciali e relativi ai trasporti: l’accesso ai sistemi potrà essere fisico o elettronico in base alla metodologia di conservazione della documentazione utilizzata dall’operatore.

L’operatore deve disporre anche di un’organizzazione amministrativa commisurata alla sua tipologia e alla sua dimensione; il sistema di controllo deve essere in grado di prevenire, individuare e correggere eventuali errori.



3.2.3 *Solvibilità finanziaria*

La solvibilità finanziaria si considera comprovata “se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana che gli consente di adempiere ai propri impegni tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata”.

Innanzitutto, il richiedente non deve essere oggetto di una procedura fallimentare.

Inoltre, sulla base delle scritture relative ai tre anni precedenti alla presentazione della domanda, egli deve dimostrare sia di aver ottemperato al pagamento dei dazi doganali e di ogni altro diritto dovuto sia di avere una disponibilità finanziaria tale da poter far fronte agli obblighi futuri, tenendo conto del tipo e del volume delle attività commerciali.

3.2.4 *Rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali*

Il criterio deve essere soddisfatto qualora il richiedente faccia domanda per autorizzazione AEOC (o faccia domanda per AEOF).

Il richiedente – o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente – deve dimostrare di rispettare standard pratici di competenza, ossia dimostrare di avere un’esperienza pratica comprovata di almeno tre anni in materia doganale.

In alternativa, il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente può completare con profitto una formazione attinente alla legislazione doganale fornita dall’autorità doganale di uno Stato membro o da un istituto di insegnamento riconosciuto (c.d. “qualifiche professionali”).



3.2.5 *Adeguati standard di sicurezza*


Il criterio è richiesto per l’autorizzazione AEOC (o AEOF) e si considera soddisfatto se “il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale, anche per quanto riguarda integrità fisica e controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale, l’individuazione dei partner commerciali”.

L’operatore, dunque, deve disporre di strumenti di protezione che non consentano intrusioni non autorizzate e accessi illeciti a uffici, zone di spedizione e di trasporto, banchine di carico e altre strutture. Allo stesso modo, deve impedire scam-

bi indebiti, errati trasferimenti di merci e manomissione delle unità di carico.

In relazione alla sicurezza della supply chain internazionale, l’operatore deve utilizzare procedure documentate per l’individuazione dei propri partner commerciali, deve svolgere indagini sui potenziali dipendenti che occuperanno posizioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e deve selezionare i propri fornitori esterni tenendo conto di tale aspetto.

È, poi, necessario che, all’interno dell’impresa, venga designata una persona di contatto competente per le questioni legate alla sicurezza.



3.3 Processo di ottenimento dell'autorizzazione

Il processo a cui va incontro l'operatore che richiede di ottenere l'autorizzazione AEO si costituisce tipicamente delle seguenti fasi:



ANALISI DI FATTIBILITÀ



QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE (QAV)



ISTRUTTORIA



AUDIT



RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Le prime quattro fasi vedono l'operatore coinvolto in prima persona (durante la quarta fase, l'audit, operatore e dogana operano congiuntamente), mentre il rilascio dell'autorizzazione è opera esclusivamente dell'autorità doganale.

3.3.1 Analisi di Fattibilità



In tale fase, l'operatore deve comprendere se possiede o meno i requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione: a tale scopo, devono essere analizzate tutte le attività che impattano, anche indirettamente, con gli scambi internazionali. Se dall'analisi dovessero emergere, poi, incongruen-

ze, comportamenti aziendali non perfettamente conformi o non adeguatamente ottimizzati, l'operatore economico potrà individuarli e potrà mettere in atto azioni correttive prima di presentare domanda.

3.3.2 QAV (Questionario di Autovalutazione)

Il Questionario di Autovalutazione (QAV) è un documento istruttorio che aiuta l'autorità doganale competente a comprendere le dinamiche di funzionamento dell'impresa.

Il QAV è strutturato in sezioni e, per ciascuna sezione, sono previste diverse domande.

Nello specifico, le sezioni sono:

- Sezione preliminare
- Informazioni generali sull'azienda
- Osservanza degli obblighi doganali (Compliance record)
- Sistema contabile e logistico
- Solvibilità finanziaria
- Standard pratici di competenza
- Security

Le domande del QAV hanno un duplice obiettivo: da un lato, aiutano l'operatore a comprendere quali siano i requisiti richiesti per il rilascio dello status AEO e quali aspetti ricoprono maggiore importanza; dall'altro lato, forniscono alle autorità doganali informazioni sul richiedente e sulla sua attività, andando a toccare tutti gli elementi fondamentali dell'organizzazione dell'operatore.

Le informazioni richieste devono essere riportate – ove possibile – sotto forma di procedure, con particolare attenzione alle attività che coinvolgono le tematiche doganali.

Il QAV deve obbligatoriamente essere presentato alle autorità doganali insieme alla domanda di autorizzazione.

3.3.3 Istruttoria e audit

Per poter avviare concretamente l'istruttoria, l'operatore economico dovrà presentare apposita domanda sullo EU Trader Portal, interfaccia informatica unionale attraverso cui operatore economico e autorità doganali gestiscono l'intero processo di domanda, istruttoria e rilascio di specifiche autorizzazioni.

Una volta presentata la domanda all'autorità do-

ganale competente, la decisione viene adottata generalmente entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta.

Al fine di verificare il rispetto dei requisiti, le autorità doganali svolgono un'attività di audit presso l'azienda. Durante l'audit, l'azienda dettaglia quanto riassunto nel QAV e, se del caso, fornisce informazioni integrative.



3.3.4 Rilascio dell'autorizzazione



In caso di esito positivo, le autorità doganali rilasciano l'autorizzazione.

In alcuni casi, l'AEO viene rilasciato con prescrizioni. Quando ciò avviene, le autorità concedono l'autorizzazione, fissando però un limite temporale entro cui l'operatore si impegna ad adeguarsi a quanto richiesto.

3.4 Automonitoraggio

Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, CDU, gli AEO sono obbligati a svolgere un'attività di automonitoraggio.

A tal fine, con la Determinazione Direttoriale prot. 166081/RU e relativa nota esplicativa 166085/RU del 5 giugno 2020, l'ADM ha introdotto uno specifico modello per l'automonitoraggio, che i titolari di autorizzazione AEO devono obbligatoriamente compilare e inviare all'Ufficio delle Dogane competente con cadenza annuale – entro il 31 luglio – e ogniqualvolta intervenga un cambiamento potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto dell'autorizzazione AEO e connessi benefici.


3.5 Vantaggi dell'autorizzazione AEO

La normativa doganale riserva alcuni benefici esclusivamente agli operatori AEO.

Di seguito, sono presentati i vantaggi più importanti.

3.5.1 Notifica preventiva

Se una dichiarazione doganale presentata da un AEO viene selezionata per un controllo doganale, l'Ufficio delle Dogane competente ne dà immediata notifica all'operatore, a meno che ciò non pregiudichi il controllo medesimo o i relativi risultati.



3.5.2 Minori controlli fisici e documentali

L'AEO beneficia di minori controlli fisici e documentali rispetto agli altri operatori economici.


Occorre fare una distinzione tra controlli in ambito di sicurezza e controlli relativi ad altre misure della legislazione doganale: nel primo caso, sono gli AEOS a beneficiare della riduzione dei controlli; nel secondo caso, invece sono gli AEOC a godere di tale vantaggio.

3.5.3 Trattamento prioritario delle spedizioni selezionate per essere sottoposte a controllo

È garantita la priorità nei controlli (fisici o documentali) delle merci di titolari di un AEO, quando esse siano state selezionate per tali controlli.

3.5.4 Scelta dei luoghi per i controlli

I controlli, su richiesta di un AEO e previa valutazione delle autorità competenti, possono essere effettuati in un luogo diverso da quello in cui le merci dovrebbero essere presentate, garantendo all'operatore benefici in termini di tempi e costi.



3.5.5 *Mutuo riconoscimento*

Gli Operatori Economici Autorizzati – nello specifico, gli AEO in materia di sicurezza (AEOS o AOEf) – godono del riconoscimento del proprio status anche al di là dei confini del territorio doganale dello Stato in cui l'impresa risiede.

Il Framework SAFE incoraggia la conclusione di accordi tra Paesi per il mutuo riconoscimento dello status di AEO. In tal modo, i vantaggi dell'autorizzazione si estendono al di fuori del Paese che ha concesso lo status e l'operatore AEO sarà soggetto a minori controlli, essendo ritenuto, proprio in forza del mutuo riconoscimento, un operatore affidabile.

I benefici più importanti concessi nell'ambito degli accordi di mutuo riconoscimento riguardano:


- Minori controlli relativi alla sicurezza;
- Riconoscimento dell'affidabilità dei partner commerciali dell'impresa richiedente che abbiano già ottenuto lo status in un altro Stato;
- Continuità operativa nel caso in cui vi siano interruzioni delle attività commerciali dovute a problemi di sicurezza.

L'Unione europea ha concluso accordi di mutuo riconoscimento con Cina, Giappone, Norvegia, Svizzera, Stati Uniti d'America.

3.5.6 *Riconoscimento come partner commerciale sicuro*

Anche i Paesi che non hanno siglato fra loro un accordo di mutuo riconoscimento tendono a riconoscere agli AEO un grado di affidabilità più elevato rispetto a quello conferito ad altri, seppur corretti, operatori.

Nell'ambito del commercio internazionale, è sempre più diffusa l'abitudine di affidarsi allo status di AEO quale criterio di prima selezione di partner commerciali.



AEO come semplificazione per accedere alle altre semplificazioni

3.6


L'accesso agevolato alle semplificazioni doganali è riservato agli operatori AEOC (o AEOf): infatti, se chi richiede una semplificazione doganale è già in possesso di un'autorizzazione AEOC, le autorità doganali non sottopongono nuovamente a esame i criteri già verificati durante il processo di ottenimento dell'autorizzazione e si focalizzano sui requisiti che non sono stati verificati in precedenza.

Di seguito, sono analizzate le principali semplificazioni collegate all'autorizzazione AEOC o AEOf.

3.6.1 *Garanzia globale con importo ridotto per le obbligazioni doganali e gli oneri sorti*

L'art. 95, paragrafo 3, CDU, prevede che solo gli AEOC (o AEOF) possono essere autorizzati, dietro loro richiesta, a usare una garanzia globale con importo ridotto per le obbligazioni sorte (è

questo il caso del pagamento differito del dazio). In tal caso, gli AEOC (o AEOF) possono beneficiare di una riduzione della garanzia al 30% dell'importo di riferimento.



3.6.2 *Sdoganamento centralizzato*

Un operatore titolare di un'autorizzazione AEOC (o AEOF) può richiedere l'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana per le relative merci presso un ufficio doganale diverso da quello competente per il luogo in cui il richiedente è stabilito (articolo 179 CDU).

L'istituto dello sdoganamento centralizzato troverà piena applicazione solo quando verranno implementati i relativi sistemi informatici unionali: ad oggi, secondo quanto previsto dall'articolo 278 del CDU, il termine per l'implementazione è fissato al 31 dicembre 2025.

3.6.3 *Autovalutazione*

Le autorità doganali possono autorizzare, su richiesta, un AEOC (o AEOF) a espletare determinate formalità doganali che normalmente vengono espletate dalle stesse autorità, a determinare l'importo dei dazi dovuti all'importazione e all'e-

sportazione e a svolgere alcuni controlli, sotto vigilanza doganale (art. 185 CDU, art. 151 RD). Ad oggi, non è ancora possibile accedere a tale semplificazione poiché mancano le disposizioni applicative.

3.6.4 *Autorizzazione ad utilizzare dichiarazioni doganali semplificate*

Le autorità doganali possono accettare che alcune merci siano vincolate a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che ometta alcune indicazioni o alcuni documenti (art. 166 CDU). Gli AEOC soddisfano le condi-

zioni previste dalla normativa (art. 145 RD) nel caso in cui le loro scritture siano adeguate ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata.

3.6.5 *Autorizzazione per l'iscrizione nelle scritture del dichiarante (Entry In Declarant's Records – EIDR)*

Un operatore può ottenere, da parte delle autorità doganali, l'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle proprie scritture, purché le indicazioni di tale dichiarazione siano a disposizione della dogana nel sistema elettronico aziendale al momento della presentazione della dichiarazione (art. 182, paragrafo 1, CDU).

Pertanto, in sostanza, per effettuare una dichiarazione, un operatore affidabile dovrà concedere all'autorità doganale un semplice accesso controllato alle proprie scritture, da remoto.

In Italia, l'EIDR non è una procedura attualmente gestita dal sistema informatico dell'ADM; tuttavia, dovrebbe poter essere utilizzata, limitatamente all'import, a partire dal giugno 2021.

3.6.6 *Approvazione di un luogo diverso dall'ufficio doganale competente*

L'operatore AEO è facilitato anche nel rilascio dell'autorizzazione alla procedura ordinaria presso luogo approvato, già trattata all'inizio dell'elaborato.

Uno dei requisiti per il rilascio di tale autorizza-

zione è uno svolgimento ordinato delle operazioni da parte del richiedente. Secondo quanto previsto dall'articolo 148 del CDU, si ritiene che un AEOC (o AEOF) rispetti automaticamente tale requisito.



3.6.7 *Audit semplificati per l'ottenimento di specifiche autorizzazioni*

Nell'ambito dell'emergenza sanitaria, con Determinazione Direttoriale prot. 160474/RU del 28 maggio 2020, l'ADM ha disposto una semplificazione nelle attività di audit per gli AEOC (o AEOF).

Nello specifico, le autorità doganali procedono ad una verifica documentale, senza effettuare il sopralluogo fisico in azienda, per il rilascio dell'autorizzazione alla procedura ordinaria presso luogo approvato, all'utilizzo del regime del deposito doganale e/o allo status di spedite autorizzato per il regime del transito comune, se il richiedente è un AEOC (o AEOF).





Chi è **sace simest**

gruppo cdp

SACE SIMEST, il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cassa depositi e prestiti, sostiene le imprese italiane nel loro processo di crescita sui mercati esteri, guidandole nella scelta dei paesi di destinazione e nella gestione dei rischi connessi alla loro operatività in geografie nuove e spesso sconosciute. Lo fa mettendo a disposizione un'ampia gamma di prodotti e servizi utili a soddisfare tutte le esigenze legate alla crescita sui mercati esteri. SACE SIMEST si impegna ogni giorno per aumentare la loro competitività, aiutandole a posizionarsi al meglio sui mercati internazionali e contribuendo alla crescita del Sistema Paese.

www.sacesimest.it | Numero Verde 800.020.030





Chi è



Easyfrontier è una società di consulenza specializzata nella materia doganale e ha come obiettivo quello di individuare i migliori strumenti per facilitare il customs management nelle imprese italiane internazionalizzate.

www.easyfrontier.it | Tel 051.4210459

sace simest 
gruppo cdp


easy frontier